

**Seguito della discussione sul disegno di legge:
Indennità di caro-viveri agli impiegati delle
province e dei comuni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Indennità di caro-viveri agli impiegati delle province e dei comuni.

Ricordo che la discussione era rimasta sospesa all'articolo 2:

Art. 2.

« Al personale cui, mediante deliberazioni regolarmente approvate, siano state concesse indennità in misura superiore a quelle rese obbligatorie dal decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, sarà dovuta soltanto la eventuale differenza tra il complesso delle indennità spettanti a norma del citato decreto e dell'articolo 1 della presente legge, e quelle che attualmente il personale medesimo percepisce.

« Per il personale provvisto di una retribuzione mensile inferiore alle lire cento la nuova indennità mensile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, sarà ridotta all'ammontare della retribuzione stessa.

« La nuova indennità suppletiva, di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge, non potrà in nessun caso superare la retribuzione mensile.

« Alle indennità di cui alla presente legge è estesa la disposizione dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Le indennità di cui alla presente legge possono essere ridotte od anche negate dalle province e dai comuni che, in applicazione del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1960, abbiano concesso al personale aumenti di stipendio in misura notevole, avuto riguardo all'ammontare degli stipendi precedenti ed ai limiti stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa in esecuzione dello stesso decreto ».

A quest'articolo l'onorevole Larussa ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Petrillo, Furguele, Mininni, Mauro Clemente, Bassino, De Bellis, Fazzari, Bonardi, Mancini Augusto, Finocchiaro-Aprile Emanuele:

« Invece delle parole: avuto riguardo ecc., dire: e semprechè le Amministrazioni ab-

biano concesso al personale aumenti di stipendi superiori ai limiti minimi stabiliti dalle Giunte provinciali amministrative in esecuzione dello stesso decreto ».

L'onorevole Larussa ha facoltà di svolgerlo.

LARUSSA. Onorevoli colleghi, darò brevemente ragione del mio emendamento firmato anche da altri colleghi, e che tende soltanto a precisare il concetto dell'articolo 3 della legge.

Come è concepito quest'articolo nel testo del disegno ministeriale, non risponde affatto a quello che era il concetto illustrato nella relazione Satta-Branca della precedente Commissione e nella relazione della Commissione di oggi.

E cioè che debba sempre osservarsi dalle Amministrazioni comunali il minimo stabilito dalle Giunte provinciali amministrative in esecuzione del Regio decreto 16 ottobre 1919; e cioè che non si possa parlare mai di aumento di stipendi quando l'aumento sia tenuto al disotto dei limiti minimi stabiliti dalle Giunte provinciali amministrative, perchè allora non si tratta di un vero e proprio aumento di stipendio, ma dell'integrazione soltanto di una retribuzione insufficiente ai bisogni sempre crescenti della vita.

Perciò, io desidero che sia chiarito il concetto dell'articolo 3 precisamente in relazione alle considerazioni che si leggono nei citati documenti; e modificare il testo in modo che risulti chiaro che non è data la facoltà di negare o ridurre la indennità caro-vita a quelle Amministrazioni che non abbiano concesso al personale aumenti di stipendi superiori ai limiti minimi stabiliti dalle Giunte provinciali amministrative in esecuzione dello stesso decreto. In altri termini, non è dato alle Amministrazioni comunali di negare o ridurre l'indennità caro-viveri quando le stesse Amministrazioni non abbiano osservato per gli impiegati i minimi degli stipendi stabiliti dalle Giunte provinciali amministrative.

E poichè la dizione ambigua ed equivoca dell'articolo 3 è servita di pretesto a molte amministrazioni per ribellarsi all'esecuzione della legge, (e non in verità per malo animo contro i dipendenti, ma per le strettezze finanziarie nelle quali le Amministrazioni si dibattono) così io ritengo che sia opportuno di chiarire meglio la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Olivetti, insieme con gli onorevoli Tofani, Franceschi,